

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni UFFICIO X Roma, 29 NOV. 2012

Prot. Nr. 0103641

Rif. Prot. Entrata Nr.

Allegati: 1

Risposta a Nota del:

--->

All'Ufficio Legislativo Economia

<u>SEDE</u>

e, per conoscenza:

All' Ufficio Legislativo Finanze

<u>SEDE</u>

OGGETTO: AS 3570 - Conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012". Relazione tecnica maxiemendamento.

Con riferimento al testo del maxiemendamento al disegno di legge indicato in oggetto, inviato da codesto Ufficio legislativo con e-mail del 29 novembre 2012, si trasmette la relativa relazione tecnica positivamente verificata ad eccezione del comma 1-bis dell'articolo 3.

Si prende atto che dal medesimo testo risultano espunti gli emendamenti 11.33 (testo 2) e 11.43 (testo 2), in quanto gli stessi avrebbero determinato effetti onerosi privi di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e, conseguentemente, non sarebbe stato possibile procedere, per dette disposizioni, alla verifica positiva della relazione tecnica.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Relazione tecnica Art. 1

Articolo 1-commi 9-bis, 9-ter e 9-quater.

Le modifiche al comma 4 introducono la possibilità per le regioni che abbiano presentato il piano di stabilizzazione finanziaria, di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto legge n. 78/2010 e formalmente approvato con decreto dal Ministero dell'economia e delle finanze, di chiedere un anticipazione di cassa nel limite massimo complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2012 da destinare al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisiozione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Tale anticipazione, determini effetti finanziari negativi in termini di sdaldo netto da finanziarte nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2012 che trovano copertura a valere sulle risorse del fondo di rotazione per l'anno 2012 di cui al comma 5 dell'articolo 4.

Articolo 3- comma 1, lettera r), capoverso 243-quinquies

La disposizione in esame prevede misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, attraverso il ricnoscimento di un'anticipazione di cassa nel limite massimo di 200 euro per abitante per ciacscune ente e nel limite di 20 milioni di euro annui per il complesso degli enti locali interessati. Tale anticipazione determina un onere di 20 milioni di euro annui che trova copertura nell'ambito del fondo di rotazione di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame.

Inoltre, si prevede anche una riduzione di 20 milioni di euro della misura massima dell'anticipazione di cui al comma 5-ter dello stesso articolo 3, che non determina effetiti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto le predette risorse tornano nella dotazione del fondo di rotazione di cui sopra.

Articolo 4- comma 1

Si prevede la riduzione della dotazione del fondo di rotazione ivi previsto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, con effetti positivi sui saldi di finanza pubblica di pari importo.

Articolo 4- comma 3

La modifica di cui al comma in esame è volta a destinare la copertura ivi prevista, oltre che agli oneri conseguenti alla dotazione del fondo di rotazione di cui al comma 1, anche agli oneri connessi con le modifiche di cui al numero 5.1 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 11. La copertura resta invariata, in quanto i maggiori oneri derivanti dalle modifiche all'articolo 11 sono corrispondentemente compensati dalla riduzione della dotazione del predetto fondo di rotazione.

Articolo 11- comma 1, lett. a, numero 5.1

Gli oneri determinati dall'esclusione dalle regole del patto di stabilità interno del 2013 e 2014 delle spese, nell'importo massimo di 10 milioni, sostenute dai comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio a valere su risorse provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese. Tale esclusione è compensata con la copertura di cui al comma 3 dell'articolo 4.

Articolo 11, commi 7, 7-bis e 7-ter

La proposta normativa in esame è diretta a coordinare le disposizioni del decreto legge n. 174/2012 con quelle del successivo decreto legge n. 194/2012, in materia di finanziamenti agevolati per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio u.s.

In particolare, il comma 7-bis, di cui alla presente proposta normativa, recepisce quanto già previsto dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto legge n. 194/2012, prevedendo la possibilità di richiedere i finanziamenti agevolati, oltre che per i titolari di reddito di impresa già contemplati dalla norma originaria, ivi compresi i titolari di reddito di impresa commerciale, per i seguenti soggetti:

- a) titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché esercenti attività agricole, di cui all'art. 4 del DPR n. 633/72, per il pagamento di tributi e contributi dovuti dal 1 giugno 2012 al 30 novembre 2012 nonché per gli altri importi dovuti dal 1 dicembre 2012 al 30 giugno 2013;
- b) titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, che risulti inagibile per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

Viene altresì precisato che, al fine di usufruire dell'agevolazione in esame, debbano essere posseduti i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione di cui all'art. 3 del D.L. n. 74/2012 e all'articolo 3-bis del D.L. n. 95/2012.

In merito, si evidenzia che l'articolo 11 in esame, così come modificato dalla Camera dei Deputati, già prevede l'accesso a tali finanziamenti agevolati per i titolari di titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una abitazione principale inagibile, e per gli esercenti attività agricola.

Per quanto riguarda la lettera a), si stima che la facoltà di accedere al finanziamento per i titolari di reddito di lavoro autonomo, in possesso dei requisiti richiesti, con riferimento alle entrate tributarie, possa comportare un ammontare potenziale di finanziamenti di circa 331 milioni di euro, di cui 223 milioni per il periodo 1 giugno-30 novembre 2012 e 108 milioni per il periodo 1 dicembre 2012 - 30 giugno 2013 (29 milioni si riferiscono al mese di dicembre 2012).

Inoltre, si rappresenta che gli importi relativi ai tributi dovuti dagli esercenti attività agricole, per i quali gli stessi potrebbero chiedere il finanziamento, erano già compresi nelle stime riguardanti l'originario articolo 11 su cui sono stati calcolati gli oneri per interessi a carico dello Stato.

Anche per quanto riguarda contributi e premi per l'assicurazione obbligatoria, si rappresenta che gli importi relativi a quanto dovuto dai titolari di reddito di lavoro autonomo e dagli esercenti attività agricole erano già compresi nelle stime concernenti l'originario articolo 11.

Per quanto riguarda la lettera b), per i titolari di reddito di lavoro dipendente, proprie ari di un'abitazione principale inagibile, si stima un ammontare complessivo di tributi dovuti nel periodo 16 dicembre 2012-30 giugno 2013 di circa 168 milioni di euro, di cui 22 milioni riferiti all'anno 2012.

Si fa presente, come già espresso nell'originaria relazione tecnica al decreto-legge n. 174 del 2012, che la stima complessiva di 6 miliardi di euro è stata quantificata prudenzialmente, ricomprendendovi un'ampia platea di potenziali beneficiari, in mancanza di dati certi circa i soggetti effettivamente danneggiati.

Ciò premesso, il plafond di 6 miliardi, proprio per il carattere prudenziale delle stime originarie e alla luce di dati aggiornati, risulta capiente in relazione all'esplicita individuazione nella norma di determinate categorie di beneficiari. Risulta pertanto sussistere il margine per ricomprendere nella

misura gli ulteriori soggetti, considerando anche i contribuenti che, pur rientrando nelle categorie già previste, non hanno i requisiti per l'accesso al finanziamento, non avendo subito danni. Ciò posto, non si calcola alcun maggior onere per interessi, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al comma 13, che consente di far fronte ad eventuali scostamenti dovuti a variazioni del tasso di interesse a valere sulle risorse di cui all'articolo di cui 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

> La verifica della presente relazione tecnica, effettuate ai sensi e perpli offetti dell'att. 17, comma 3, della logge 31 dicembre 2009, n. 196, ha

[] NEGATIVO